



# COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c\_e475

IL SINDACO

## Ordinanza n. 14 del 21/06/2023

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

<b>OGGETTO</b>	<b>Divieto uso improprio dell'acqua pubblica.</b> Ordinanza ai sensi art. 50 del D.lgs. 267/2000
----------------	---

## IL SINDACO

### PREMESSO:

**Visto** lo stato di carenza di approvvigionamento idrico Sodo& ai serbatoi presenti sul territorio comunale, è necessario l'adozione di misure di contenimento dell'uso di acqua potabile nelle ore diurne, onde tutelare gli utilizzi primari della risorsa idrica per il consumo umano e igienico-sanitario;

**Considerato che** per la stagione estiva si prevede un incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare da usi impropri (lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, lavaggio di autovetture, e soprattutto, l'annaffiamento di orti e giardini) specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, caratterizzate da elevate temperature e scarse/assenti precipitazioni;

**Considerato che** l'acqua è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari;

**Considerata** la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari delle comunità locali;

### Tutto ciò premesso

Atteso che ogni ritardo nell'adozione degli eventuali provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica potrebbe verificarsi deleterio e inefficace all'arginamento di una diffusione immediata dei potenziali contagi; Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica Covid 2019, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

**Viste** le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

**Visto** il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;

**Visto** l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";



# COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c\_e475

## IL SINDACO

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

### ORDINA

**Assoluto divieto** su tutto il territorio comunale di servirsi dell'acqua potabile per gli usi differenti da quello domestico, igienico e produttivo:

Pertanto **non è consentito** servirsi dell'acqua potabile per:

- Annaffiare giardini, orti e campi sportivi, anche mediante impianti automatici;
- Lavaggio autovetture e simili;
- Lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;
- Riempimento di piscine, anche non fisse, con esclusione degli operatori professionali.

E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente ordinanza l'annaffiatura dei nuovi impianti floreali/arborei su area pubblica non serviti da irrigazione automatica.

### INFORMA

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

### AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Calabria.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

### ORDINA

*Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato  
Quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza*

1. La presente ordinanza ha validità dal **21/06/2023** al **30/09/2023**;
2. Di pubblicare la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Lattarico e nei luoghi pubblici;

### AVVERTE

- Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine Territorialmente Competenti sono incaricate della garanzia del rispetto dell'osservanza di quanto specificamente disposto con la presente Ordinanza.



# COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c\_e475

IL SINDACO

## INFORMA

- Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.m m. ii.
- Contro la presente Ordinanza, a decorrere dalla data di notifica, è ammesso ricorso dinanzi al TAR della Calabria entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica.

## DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino alla data prevista al punto 1.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- b. Al Comando Polizia Municipale;
- c. Al Comando Carabinieri Lattarico;
- d. Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, addì 21/06/2023



IL SINDACO

Dott.ssa Antonella Blandi

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune [www.comune.lattarico.cs.it](http://www.comune.lattarico.cs.it) per quindici giorni consecutivi.

n. 570 del 21/06/2023



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
Antonio Ivan Cameriere